



ORDINANZA

NUMERO	DATA	PROTOCOLLO	PROVVEDIMENTO IN TEMA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - DIVIETO SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AI PICCIONI TORRAIOLI ED INTERVENTI NEGLI SPAZI DI NIDIFICAZIONE
26		49264 DEL 25/10/2012	

IL SINDACO

Dato atto che sul territorio comunale sono stati rilevati inconvenienti igienici causati dagli escrementi di piccioni torraioli (*Colomba livia var. domestica*), la cui sovrappopolazione è una diretta conseguenza della grande disponibilità di cibo e di siti di nidificazione reperibili nell'ambito urbano;

Rilevato che la massiccia presenza di piccioni nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e possono costituire un pericoloso ricettacolo di patogeni trasmissibili anche all'uomo;

Considerato che è doveroso per la tutela della salute pubblica limitare il rischio di focolai di agenti patogeni e di parassiti pericolosi per la salute umana, collegati alla presenza di colonie di piccioni;

Rilevato che l'attività riproduttiva e la sopravvivenza dei pulli di piccione sono particolarmente favorite dalla disponibilità di cibo, somministrato anche in forma indiretta, e dalla presenza di siti di nidificazione, con particolare riferimento a quelli reperibili in edifici in stato di abbandono;

Ritenuto pertanto di dover limitare l'apporto alimentare "artificiale" per i piccioni nonché ridurre i luoghi utilizzati come posatoi e per la loro nidificazione, quali sottotetti, cornicioni, buchi in muri di palazzi, edifici dimessi e fabbricati di varia natura;

Richiamato l'articolo 3.2.11 del Regolamento Locale d'Igiene "Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere";

Richiamato inoltre l'articolo 3.1.5 del Regolamento Locale d'Igiene che reca norme sulla manutenzione e revisione delle costruzioni, nonché sul risanamento degli edifici perché siano mantenute le normali condizioni di abitabilità ed igiene;

Richiamato altresì l'articolo 3.2.9 del Regolamento Locale d'Igiene che detta le modalità di costruzione e di funzionamento delle gronde e dei pluviali dei fabbricati;

Viste le note del Dipartimento Prevenzione Veterinario – Distretto Veterinario dell'A.S.L. di Como Prot. n. 0025134 del 13/04/2012 e n. 0054226 del 27/08/2012, che evidenziano la necessità di emettere, quale provvedimento complementare alle campagne di controllo delle popolazioni di piccione tramite distribuzione di mangime sterilizzante già in atto in Comune di Como, un'apposita ordinanza comunale che vieti all'intera cittadinanza la somministrazione di cibo a tali volatili e che ricordi ai proprietari degli immobili di adottare misure idonee ad impedire la penetrazione, la posa e la nidificazione dei volatili in ottemperanza a quanto previsto dai citati articoli del Regolamento Locale d'Igiene;

Ritenuto pertanto di dover disporre misure tese a limitare la proliferazione dei colombi nell'abitato ed a ripristinare o assicurare il mantenimento delle condizioni di igienicità degli edifici nei quali si riscontra la presenza di piccioni, a tutela della salute pubblica e della conservazione del decoro urbano;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
1. alla cittadinanza

- **1.1.** di non abbandonare o somministrare volontariamente cibo ai piccioni sul territorio comunale, in area sia pubblica che privata.

2. ai proprietari ed agli amministratori di immobili pubblici e privati

- **2.1.** di procedere, **entro e non oltre 60 giorni** dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, alla rimozione degli escrementi di piccione dagli edifici di pertinenza, effettuando nel contempo accurate operazioni di pulizia e disinfestazione atti ad eliminare eventuali parassiti presenti;
- **2.2.** di provvedere, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, alla chiusura di ogni luogo utile alla nidificazione dei piccioni, quali cavità cieche, mediante opere di muratura, finestrelle ed aperture in genere che danno aria ai sottotetti, mediante robuste reti posizionate il più esternamente possibile;
- **2.3.** di avere cura, per il futuro, di effettuare periodicamente le operazioni di cui ai punti precedenti al fine di garantire la conservazione di adeguate condizioni igienico-sanitarie.

AVVERTE

- Le violazioni di cui al **punto 1.1** della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa **da € 25,00 a € 300,00**. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'**importo di € 50,00** da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
- Le violazioni di cui ai **punti 2.1, 2.2 e 2.3** della presente Ordinanza, relative al Regolamento Locale d'Igiene, verranno punite dai competenti Organi ed Enti ai sensi della normativa vigente in materia.

DISPONE

- la pubblicizzazione del presente provvedimento, da effettuarsi tramite stampa e diffusione di pubblici avvisi e manifesti, nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio;
- l'invio del presente provvedimento:
 - agli organi di stampa per la necessaria diffusione e pubblicazione
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Como per il controllo sull'ottemperanza
 - all'A.S.L. – U. O. Prevenzione della Provincia di Como per le verifiche di competenza
 - all'A.S.L. – Distretto Veterinario di Como per le verifiche di competenza
 - al Settori Edilizia Pubblica e Privata, Patrimonio e Provveditorato del Comune di Como per quanto di competenza
 - alla Provincia di Como.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Como,

IL SINDACO
Dott. Mario Lucini